

Tribunale di Catanzaro

Il presidente dott. Alberto Nicola Filardo,

ha emesso la seguente

ordinanza

nella causa iscritta nel R. G. A. C. con il numero 2452-1/2010, pendente

tra

la ~~_____~~ in persona dell'istitutore ~~_____~~
rappresentata e difesa dagli avv. ti Giovanni Canino e Gianluca Colosimo, in virtù di mandato in calce al ricorso,

attrice-ricorrente

~~_____~~ in persona del legale rappresentante, rappresentata e difeso dall'avv. ~~_____~~ in virtù di mandato in calce alla copia notificata del ricorso,

convenuto-resistente

esaminati gli atti del giudizio;

osserva:

la _____, con ricorso ex art. 700 c. p. c. depositato in data 2.8.2010, ha chiesto che venga ordinato al _____ di non procedere agli "addebiti semestrali sul c/c n. 0027/8715 relativi ai/i contratto/i di Interest Rate Swap" stipulati negli anni 2005/2006, di non procedere "al recupero del presunto credito vantato" e di "non provvedere alla segnalazione dell'esposizione relativa allo scoperto di conto corrente ed ai contratti de quo alla Centrale Rischi di Banca D'Italia, alla CAI presso Banca d'Italia, alla banca dati di CRIF S. p. a." deducendo la nullità o l'inefficacia del contratto di Interest Rate Swap posto a base del credito vantato dall'istituto bancario.




CASO.it

La si è costituita, con comparsa depositata all'udienza del 20.9.2010, prospettando profili di inammissibilità del ricorso e motivi di infondatezza della richiesta ex art. 700 c. p. c..

All'udienza del 18.10.2010, su invito del giudice, le parti hanno precisato i termini delle questioni controverse, insistendo sulle richieste già formulate.

Preliminarmente occorre respingere l'eccezione di inammissibilità dell'azione cautelare, avanzata dalla sul presupposto che la richiesta ex art. 700 c. p. c. comportasse un'anticipazione della pronuncia di merito.



La società ricorrente ha, infatti, insistito per la sospensione dell'efficacia delle obbligazioni contrattualmente assunte con i contratti di Interest Rate Swap (indicati come) stipulati dalle parti, attivando una richiesta indubbiamente diretta alla conservazione delle posizioni dei contratti e, quindi, strumentale rispetto alla domanda di nullità o di inefficacia delle medesime obbligazioni.

Anche la concorrente eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c. p. c., motivata sull'esistenza di un precedente ricorso valutato con ordinanza del 31.5.2010, appare priva di pregio posto che il provvedimento di rigetto della domanda cautelare non costituisce giudicato e non impedisce la riproposizione di una richiesta, nel caso di specie, basata su fatti parzialmente diversi da quelli su cui era fondata la precedente (confronta, in particolare, le nuove deduzioni sul periculum in relazione ad una situazione di potenziale insolvenza della società obbligata).

Nel merito, una sommaria valutazione degli elementi offerti all'attenzione del giudicante consente di ritenere accoglibile la richiesta cautelare, nei limiti di seguito precisati.

it

La procura institoria, con firma autenticata dal notaio ... di Ca-
 tanzaro in data 23.7.1992, rilasciata dal signor ... al si-
 gnor ..., contempla la possibilità, per il procuratore, di
 compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e alcuni atti di stra-
 ordinaria amministrazione, specificamente indicati, tra cui non rientra la
 stipula di contratti di investimento di somme o di acquisto di derivati fi-
 nanziari, cosicché sussistono seri dubbi sull'efficacia, nei confronti della
 ... dei rapporti e delle dichiarazioni negozia-
 li sottoscritti dal signor ... tra l'11.7.05 ed il 15.6.06 -


II

segnatamente: contratto di interest rate swap n. 24896 datato 11/28.7.05,
 dichiarazione ex art. 31 reg. Consob n. 11522/98 datata 11.7.05, accordo
 normativo per la disciplina dei derivati finanziari datato 12.7.05 e co-
 municazione del 15.6.06.

Peraltro, il documento datato 15.6.06 prodotto dalla convenuta come
 "accordo di ristrutturazione", non contiene alcuno schema negoziale in
 grado di impegnare i firmatari ma una semplice comunicazione, con fi-
 nalità informativa, di un "esempio di operazione in derivati OTC" con
 l'indicazione "l'operazione sopra indicata (ovvero la ristrutturazione
 dell'operazione originaria LOW Rate n. 24896 datata 11/28.7.05) può
 essere sostituita, a costo zero, con il seguente nuovo prodotto I.R.S. con
 barriera knock-out" e, ciò, porta ad escludere, allo stato, l'esistenza di
 una valida novazione del rapporto contrattuale tra le parti.

Mentre la dichiarazione con cui il signor ... afferma "di
 possedere ai sensi dell'art. 31, 2° comma, del Regolamento Consob n.
 11522/98 una specifica competenza ed esperienza in materia di opera-
 zioni in strumenti finanziari", pur potendo essere ritenuta astrattamente
 idonea ad escludere l'operazione in esame dall'ambito di applicazione
 delle regole di salvaguardia a favore del contraente "debole" (cfr. Cass.
 N. 12138/2009) ben può essere oggetto di specifica (ed eventualmente

9
 it



diversa) valutazione sulla scorta degli elementi di prova offerti nel corso della fase istruttoria del giudizio di merito.

Per quanto riguarda il requisito del periculum in mora è opportuno rilevare che la società ricorrente ha prospettato come

-l'esposizione della [] oltre i limiti del fido concesso, direttamente derivante dagli addebiti conseguenti i tassi di interesse praticati per l'effetto dell'IRS,


-la possibilità che l'andamento futuro del rapporto negoziale denominato IRS sia negativo per l'impresa,

-la possibilità che la situazione finanziaria negativa e le correlate segnalazioni delle esposizioni debitorie alla Centrale Rischi,

rappresentino i presupposti per una risoluzione del rapporto con la [] di cui l'Istante è concessionaria ufficiale.

Tale prospettazione, non contestata relativamente alla qualità di concessionaria del gruppo e, in parte, confortata dalla produzione di documentazione relativa alla visita camerale sulla situazione della società ed ai movimenti sul c. c. bancario della [], evidenzia una situazione di reale rischio per l'impresa ricorrente, legata non solo all'attuale esposizione verso gli istituti di credito ed alla probabilità che l'andamento della gestione dei contratti di "derivati finanziari" prosegua in negativo, quanto al fatto che una perdurante situazione di crisi finanziaria andrebbe certamente ad esporre la parte ad una risoluzione dei contratti di concessione con la casa automobilistica tedesca e ad una conseguente situazione irreversibile di insolvenza.

Appare, pertanto, opportuno disporre una sospensione dell'efficacia dei rapporti contrattuali di IRS oggetto di contestazione mentre non si ravvisano idonee ragioni per incidere, in via urgente, sulle comunicazioni effettuate alla Centrale Rischi posto che le stesse "fotografano" una si-



CAISSO

it



tuazione senza alcuna valutazione nei confronti dell'impresa segnalata e, al momento, non sembrano arrecare concreto pregiudizio.

P. Q. M.

Accoglie, in parte, la domanda cautelare proposta dalla
con atto depositato il 2.8.2010 e dispone la sospensione dell'efficacia dei rapporti contrattuali tra le parti denominati IRS e relativi all'acquisto di derivati finanziari.

Rinvia al giudizio di merito, già instaurato con atto di citazione notificato il 30.6.2010, per la regolamentazione delle spese.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Catanzaro li 29.11.2010.

Il presidente istr.

dott. Alberto Nicolò Filardo

Depositata in Cancelleria

oggi 30/11/10

IL CANCELLIERE

IL CASO.it

Handwritten notes:
20/11/10
X
20/11/2010
20/11/2010

